

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1425

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1993

Norme per il riordino organizzativo
del Parco del Gran Paradiso

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parco nazionale del Gran Paradiso rappresenta storicamente il primo parco del nostro Paese. Nato nel 1922 dalla reale riserva di caccia di Vittorio Emanuele istituita dal 1856; il Parco, che interessa l'area delle Alpi Occidentali a cavallo tra Piemonte e Valle d'Aosta, comprende le Valli di Rhêmes, la Valsavarenche, la Valle di Cogne e le Valli dell'Arco e Soana. Si estende per circa 70 mila ettari, con un ambiente montano tipico delle alte quote alpine, con ghiacciai, tracce di antiche glaciazioni e una notevole varietà geologica e morfologica. Flora e fauna rappresentano, insieme al paesaggio, le peculiarità più pregevoli del Parco.

Il Parco nazionale del Gran Paradiso è insomma un retaggio culturale, naturale e storico di immenso significato e la sua salvaguardia rappresenta un imperativo ineludibile.

L'assenza totale di iniziative e provvedimenti da parte dello Stato, nella fattispecie del Ministero dell'ambiente, ha reso estremamente difficoltosa la conduzione dei parchi cosiddetti storici, sia per mancanza di fondi che per carenza di atti indispensabili alla funzionalità dell'Ente. Tali disagi sono stati peraltro esposti più volte anche dal Comitato parchi nazionali e riserve analoghe e dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente. Emblematica di tali disfunzioni è stata la mancanza per circa dodici anni del direttore del Parco nazionale del Gran Paradiso, successivamente nominato dall'Ente Parco, in contrasto con la normativa vigente, senza alcun intervento del Ministero dell'ambiente malgrado tale nomina sia stata

impugnata da alcune associazioni ambientaliste nazionali. Infine, l'adeguamento della disciplina del Parco alla legge-quadro sulle aree protette, previsto dall'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non è stato ancora predisposto dal Ministero, compromettendo ogni potenzialità di sviluppo prevista dalla stessa legge-quadro.

Appare chiaro che il ruolo statale, in questo caso, non solo non ha contribuito alla conservazione della natura, ma ha quasi sempre ostacolato la gestione e il funzionamento del Parco, in alcuni casi acuendo gratuitamente il conflitto con le popolazioni così come è accaduto nella Valsavarenche, ove l'allora presidente della regione Valle d'Aosta, avvalendosi dei poteri prefettizi, fu costretto a sospendere la delimitazione dei confini per gravi problemi di ordine pubblico creati dall'Ente Parco.

Il presente disegno di legge dispone che il Parco, proprio perchè rappresenta un patrimonio che non può essere disperso a causa dell'inefficienza statale, sia affidato alla gestione delle regioni sulle quali ricade. Il Piemonte, del resto, è insindacabilmente la regione che ha attuato la migliore politica per i parchi nel Paese e la Valle d'Aosta si è dotata di recente di una avanzata legge-quadro regionale sui parchi che sta portando alla istituzione di diverse aree protette regionali.

Il ruolo del Parco nazionale del Gran Paradiso non solo non sarebbe sminuito da una gestione da parte delle regioni, ma ciò potrebbe rappresentare un esempio pilota di parco europeo, vista la rilevanza del patrimonio ambientale presente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'ente «Parco nazionale del Gran Paradiso» è soppresso.

Art. 2.

1. In considerazione delle particolari ed urgenti esigenze del Parco nazionale del Gran Paradiso di interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli ecosistemi nonché per finalità didattiche, formative, scientifiche, le competenze di gestione, vigilanza e programmazione, oltre a tutte le altre competenze previste per gli Enti Parco dalla legge 6 dicembre 1992, n. 394, sono trasferite, per il versante piemontese del Parco, alla regione Piemonte e per il versante valdostano alla regione Valle d'Aosta, che provvederanno, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, alla attivazione delle strutture e degli strumenti necessari.

2. Le regioni predisporranno inoltre gli idonei strumenti permanenti di coordinamento al fine di garantire l'unitarietà della gestione degli obiettivi e delle finalità.

Art. 3.

1. Per i dipendenti di ruolo esistenti presso l'Ente Parco al momento dell'approvazione della presente legge, si prevede l'immissione, previa domanda degli interessati ai sensi delle norme vigenti, nei rispettivi organici regionali, con il mantenimento dell'anzianità e del livello di inquadramento raggiunto, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Art. 4.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Piemonte e la regione Valle d'Aosta, da emanarsi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, si provvede a definire i necessari trasferimenti alle regioni indicate dall'articolo 2 delle strutture, degli immobili, del materiale inventariato e dei fondi previsti dalle norme vigenti in ordine al Parco del Gran Paradiso. Con tale decreto si provvede altresì a regolarizzare ogni eventuale ulteriore trasferimento di funzioni non previsto dalla presente legge.

Art. 5.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.